

Osservatorio sulle fonti

LA TUTELA DELLE MINORANZE NEL PROCESSO PENALE E MINORILE SUDTIROLESE *

di *Benno Baumgartner* **

SOMMARIO: 1. Alcune considerazioni preliminari sul diritto all'uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari. – 2. L'art. 109 c.p.p. e la problematica individuazione delle minoranze linguistiche «riconosciute». – 3. Dalla soluzione definitiva offerta dalla legge 482 del 1999 al definitivo il riconoscimento del diritto all'uso processuale di tutte le lingue minoritarie storiche. – 4. Le garanzie linguistiche delle minoranze “superprotette” nell'interpretazione del giudice nazionale. – 5. La tutela delle minoranze nazionali nella prospettiva europea. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

La cornice normativa del processo bilingue in Alto Adige/Südtirol è tracciata da Monica Rosini nel suo contributo sull'uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari, in questo volume. Nel capitolo dedicato alle minoranze “superprotette” (che in realtà, nei rapporti con gli organi giudiziari, si esauriscono in quella tedesca della Provincia di Bolzano), l'autrice approfondisce la regolamentazione del processo monolingue tedesco, nonché di quello eventualmente bilingue.

Il presente contributo si concentra sugli aspetti pratici della normativa, e su come questa si sia evoluta anche grazie alle spinte giurisprudenziali. Illustrerò in particolare la mia esperienza ventennale di pubblico ministero nel processo penale e quella, attuale, di giudice minorile.

2. La prassi adottata nei procedimenti penali

Nei procedimenti civili i legali generalmente redigono gli atti processuali nella lingua nella quale svolgono meglio le argomentazioni giuridiche. Se la lingua della citazione in giudizio fosse diversa da quella nella quale è redatta la comparsa di risposta, le parti cercheranno di accordarsi su una sola lingua al fine di evitare le lungaggini che il processo bilingue comporta: se la traduzione degli atti deve essere effettuata dal tribunale richiede tempi molto lunghi, se è a carico delle parti comporta spese molto rilevanti.

Nel procedimento penale la scelta della lingua da parte del difensore diventa ancor più centrale: i principi di oralità ed immediatezza del processo accusatorio impongono l'assoluta fluidità d'eloquio dell'avvocato. All'imputato spetta comunque il diritto di

* Intervento al convegno su “Progetto PRIN 2010-11. La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto speciale”, Libera Università di Bolzano, 21-22 maggio 2015, in corso di pubblicazione in S. BARONCELLI (a cura di), *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto speciale fra promozione e conservazione dei diritti linguistici*, Giappichelli.

** Tribunale dei minori di Bolzano

Osservatorio sulle fonti

rendere l'esame nella lingua nella quale si sente più a suo agio, anche se fosse - come spesso accade - diversa da quella da lui stesso scelta ufficialmente per il processo.

D'altro canto la scelta della lingua del processo, pur formalmente chiamata "lingua materna" dal d.p.r. 574/1988 che ha introdotto il processo in lingua tedesca limitatamente agli organi giudiziari nella Provincia di Bolzano, è totalmente scollegata dall'effettiva appartenenza dell'imputato alla minoranza linguistica. Infatti non vengono prese in considerazione le dichiarazioni di appartenenza al gruppo linguistico che i residenti nella provincia di Bolzano rendono in occasione dei periodici censimenti sotto tutela dell'anonimato ai fini della determinazione astratta della proporzione fra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (determinanti per l'assegnazione di fondi scolastici e culturali e dei posti pubblici). Né si può fare riferimento alle dichiarazioni di appartenenza all'uno o l'altro gruppo linguistico che ciascun residente deve esprimere se vuole partecipare a concorsi pubblici; d'altro canto queste dichiarazioni sono segrete e vengono svelate solo all'atto di iscrizione al concorso e limitatamente a tale finalità.

Non solo: la lingua dichiarata può essere cambiata una volta nel corso del processo di primo grado, una seconda volta nell'atto d'appello e una terza nel corso di tale giudizio. Questa facoltà può portare a situazioni paradossali. Riporto l'esempio di un recente processo in cui l'imputato aveva dichiarato di essere di madre lingua tedesca. La perizia psichiatrica espletata nel corso del giudizio era stata redatta in lingua italiana in quanto il consulente tecnico preferiva tale lingua, ma era poi stata tradotta in tedesco in ossequio alla lingua del processo. Il consulente aveva comunque dato atto di aver interloquuto con l'imputato in lingua tedesca. Nell'atto di appello l'imputato sceglie la lingua italiana; ma la principale doglianza, ampiamente argomentata in italiano, verte sulla pretesa nullità della perizia in quanto redatta formalmente in lingua italiana, che l'appellante asserisce essere a lui sconosciuta nonostante avesse scelto proprio tale lingua per il secondo grado e vi si esprimesse, come emergeva dalla sua audizione nel giudizio d'appello, perfettamente.

Succede di frequente che tutte le parti private e tutti i testimoni parlino in una lingua, ma la verbalizzazione avvenga nell'altra perché è stata scelta nonostante l'imputato non la conosca affatto.

La facoltà di testimoni ed imputati di usare una lingua diversa da quella scelta per il processo penale comporta la vanificazione della *cross examination*, ovvero dell'esame incrociato dei testimoni che si basa sulla velocità delle contestazioni e sulla risposta immediata: se il teste ha alcuni minuti per rispondere perché ogni domanda deve essere tradotta, difensore e pubblico ministero non possono incalzarlo e non riescono a far emergere le contraddizioni perché il teste ha tutto il tempo per evitare le trappole. Perciò nella prassi si utilizza uno strumento non previsto dalla normativa, ovvero la verbalizzazione nella lingua del teste con successiva traduzione a distanza di giorni o settimane dall'udienza. Sempre più spesso le parti rinunciano perfino alla traduzione successiva: la verbalizzazione degli interventi delle parti e le decisioni del giudice avvengono nella lingua del processo, intramezzata da spezzoni di deposizioni di testi e imputati nell'altra lingua.

Osservatorio sulle fonti

La scelta della lingua si presta dunque a variazioni processuali di cui nessuno si scandalizza: ciò che realmente interessa agli attori processuali non è la lingua “ufficiale” del processo, cioè quella in cui si verbalizzano le dichiarazioni e nella quale il giudice emette la sentenza, ma la possibilità individuale di esprimersi nella propria lingua. Sono soprattutto i testi, numericamente più rilevanti rispetto agli imputati e che spesso non si presentano nemmeno al dibattimento, a pretendere di parlare p.e. in tedesco anche se la lingua processuale è l’italiana (ma vale anche l’inverso). Spesso questi testimoni conoscono bene l’altra lingua, per cui non aspettano la traduzione delle domande loro rivolte, e dopo un po’ rispondono tranquillamente nella lingua che attimi prima affermavano di non conoscere. Ciò che conta per loro è il rispetto della loro lingua e il diritto di usarla. Quando sentono rispettato tale diritto, vi possono anche rinunciare.

Il processo in lingua tedesca non è, ovviamente, solo una questione di principio. Basti pensare al fatto che porta con sé la creazione di un linguaggio giuridico sudtirolese, un originale miscuglio di termini presi a prestito dal diritto germanico e da quello austriaco, ma anche impregnato di italianismi e latinismi. Questo linguaggio giuridico autonomo rafforza la minoranza, costringe gli operatori giuridici di madrelingua italiana ad apprenderlo per non perdere la clientela tedesca, induce gli appartenenti alla maggioranza linguistica a mandare i propri figli negli asili e nelle scuole tedesche per risparmiare loro la fatica di apprendere la lingua da adulti, crea un vantaggio competitivo nei rapporti economico-giuridici con le vicine Austria e Germania ecc. A vent’anni dalla sua concreta introduzione il processo in lingua tedesca ha portato, unitamente all’equiparazione delle due lingue nel settore pubblico generale, alla effettiva parificazione delle medesime in tutti i settori della vita pubblica e privata.

Se dunque il processo in lingua tedesca assolve anche a finalità diverse rispetto alla tutela della minoranza linguistica in senso stretto, appare logico che anche altre persone che, per scelta o per caso, si trovano sul territorio sudtirolese possano avvalersene: basti pensare al turista germanico che incorre in un incidente sulle tortuose strade delle Dolomiti. Qualche giudice del Tribunale di Bolzano sin dall’attuazione concreta del d.p.r. 574/1988 (ovvero dall’istituzione nell’anno 1996 della sezione autonoma di Bolzano della Corte d’appello e dei Tribunali per i minorenni e di sorveglianza) ha riconosciuto al cittadino austriaco o tedesco il diritto di scegliere il processo tedesco, trovando l’avallo della Corte di Giustizia dell’Unione europea con la famosa sentenza *Bickel e Franz* del 24 novembre 1998, commentata analiticamente in altri contributi della presente pubblicazione.

La Corte di Giustizia ha superato il requisito della residenza della parte processuale nella Provincia di Bolzano, ritenuto, secondo l’interpretazione maggioritaria, condizione per poter richiedere lo svolgimento del processo in lingua tedesca, in base ai principi di pari trattamento e di non discriminazione dei cittadini comunitari.

La Suprema Corte italiana ha faticato ad adattarsi a questa estensione, ignorando per molti anni la pronuncia del giudice europeo, in quanto riteneva che il processo in tedesco servisse unicamente a tutelare tale minoranza linguistica.

La Corte di Giustizia UE con la sentenza *Rüffer contro Pokornà*, illustrata nel contri-

Osservatorio sulle fonti

buto di Hannes Herbert Hofmeister nel presente volume, ha esplicitamente scisso l'applicabilità del processo in tedesco dalla padronanza concreta delle parti della lingua tedesca: infatti una delle parti proveniva dalla Repubblica Ceca.

La Corte di cassazione con la sentenza, sez. trib., 5 giugno 2015 n. 11663 sembra finalmente piegarsi a questa interpretazione europea. In realtà ha stabilito che solo il cittadino UE che effettivamente parla la lingua tedesca possa avvalersi del processo tedesco in Alto Adige, negandone il diritto a tutti gli altri extracomunitari che non padroneggiano tale lingua.

3. La prassi adottata dal Tribunale dei minori

La costante giurisdizione del Tribunale per i minorenni di Bolzano sin dalla sua istituzione è andata oltre le pronunce della Corte di Cassazione, superando persino le pronunce della Corte di giustizia in tema di cittadinanza europea.

Infatti, nel processo minorile sudtirolese si è sempre riconosciuto non solo al genitore svizzero che ricopriva un prestigioso incarico universitario, ma anche al pakistano, che faceva la stagione in un albergo nelle vallate dove si parla esclusivamente tedesco, il diritto di rispondere alle accuse di trascuratezza nei confronti dei figli nella lingua che parlava meglio, ovvero in tedesco, dato che la conoscenza dell'italiano era completamente assente. Il diritto alla scelta del processo in tedesco veniva così concesso all'extracomunitario in ragione non della parità di trattamento e della libera circolazione intracomunitaria, e nemmeno in virtù dell'eventuale residenza formale, ma del principio del "superiore interesse del minore", che permea i trattati internazionali di protezione dell'infanzia (cfr. art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). La legislazione italiana in materia minorile e la giurisprudenza della Corte di cassazione sono costantemente ispirate da questo principio.

Il Tribunale per i minorenni ha così ritenuto che il preminente interesse del minore, che ricomprende la sua intera situazione familiare, si traducesse anche sul piano processuale, consentendo perciò ai ragazzi e ai familiari extracomunitari di scegliere il processo in tedesco, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di residenza o di cittadinanza italiana o europea.

Nel corso degli anni anche nella sezione penale del Tribunale ordinario di Bolzano si sono affacciate interpretazioni simili, che hanno però incontrato forti resistenze in pronunce di segno opposto.

Recentemente l'allargamento del diritto alla scelta del processo in tedesco praticata dal Tribunale per i minorenni e da alcuni giudici penali ha finalmente trovato la consacrazione legislativa nel d.lgs. 4 novembre 2015 n. 186.

Il d.lgs. 4 novembre n. 186 modifica le disposizioni originarie del d.p.r. 574/1988 sostituendo il doppio requisito di "cittadino" e di "residente nella Provincia di Bolzano" con il generico riferimento agli "interessati", "a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede". L'unico elemento che condiziona l'applicabilità del processo

Osservatorio sulle fonti

in tedesco è che si debba celebrare dinnanzi agli organi giudiziari situati nella Provincia autonoma di Bolzano (Tribunale civile e penale di primo grado, sezione autonoma della Corte d'appello, Tribunale per i minorenni e di sorveglianza, TAR e Corte dei conti).

4. Conclusioni

Le recenti modifiche legislative hanno fatto sconfinare il “diritto” della minoranza linguistica nella sfera dei meri “interessi”. Il fatto che ora qualsiasi “interessato” possa scegliere il processo in tedesco non ha annacquato, ma anzi rafforzato la tutela della minoranza linguistica: la ormai maggioritaria celebrazione di processi in lingua tedesca a Bolzano ha attribuito a chi padroneggia questa lingua dei chiari vantaggi competitivi a livello locale, ma anche nazionale ed europeo (basti pensare alle imprese germaniche che affrontano delicati procedimenti giudiziari in territorio italiano e viceversa, ricorrendo volentieri a legali sudtirolesi). L’iniziale investimento nella tutela delle minoranze linguistiche si è così tradotto in vantaggi specifici per l’intero territorio della minoranza.

L’apertura delle strutture statali a culture minoritarie del territorio comporta un aumento di competitività sul mercato mondiale: basti pensare all’export fiorente dell’economia sudtirolese, o viceversa ai numerosi professionisti germanici che traslocano a Bolzano perché vi trovano un ambiente culturalmente accogliente, o al turismo di qualità che accresce il benessere di questo lembo d’Italia.

Pertanto la celebrazione dei processi in lingua tedesca appare anche nell’interesse dello Stato italiano.